

## Elenco delle principali annotazioni su atti di stato civile

### **Negli atti di nascita si annotano:**

- a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
- b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione;
- c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
- d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
- e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
- f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio;
- g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
- i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
- j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
- k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;
- l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
- m) le sentenze che pronunciano la nullità o l'annullamento dell'atto di riconoscimento;
- n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
- p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
- q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
- r) le annotazioni di morte;
- s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto già iscritto o trascritto nei registri.

### **Negli atti di matrimonio si annotano:**

- a) i ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le relative pronunce;
- b) le sentenze, anche straniere: di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio – di dichiarazione di efficacia nello Stato della pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio – di dichiarazione di efficacia nello Stato della pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio – di pronuncia di separazione personale dei coniugi o di omologazione di quella consensuale;
- c) le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
- d) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
- e) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
- f) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e i provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
- g) i provvedimenti di rettificazione.
- h) l'annotazione di rilascio del libretto di famiglia internazionale.

### **Negli atti di morte si annotano:**

- a) le dichiarazioni di esistenza, successiva alla dichiarazione di morte presunta;
- b) l'accertamento di morte, già dichiarata presunta
- c) annotazione di riconoscimento di un figlio premorto
- d) annotazione di legittimazione di figlio premorto.
- e) i provvedimenti di rettificazione.

**Negli atti di cittadinanza si annotano:**

- a) le rettifiche relative a eventuali errori riscontrati nell'atto di cittadinanza e a seguito di una sentenza del Tribunale
- b) gli annullamenti degli atti di cittadinanza a seguito di una sentenza del Tribunale
- c) i provvedimenti di rettificazione.